

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2012**, il giorno **4** del mese di **aprile**, alle ore **18.10**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. La Morgia, Cirillo, Di Silvestre, Torino Rodriguez, Manieri e Stramenga, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DEL 21 E 29.3.12
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI- CANCELLAZIONI – DECADENZA PATROCINIO
- 4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. D'ALOISIO)
- 5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. DI GIROLAMO)
- 6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI:
N. 4/12 RELATORE AVV. CAPPUCILLI SCADENZA PROROGA 16.4.12
- 7) RICHIESTE 23.3.2012 AVV. * (RELATORE AVV. D'ALOISIO)
- 8) CONVENZIONE BANCARIA (RELATORE AVV. COCO)
- 9) NOTIFICHE IN PROPRIO (RELATORE AVV. COCO)
- 10) BOZZA CONVENZIONE ORDINE SPALATO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 11) CONTATTI CON REALTÀ FORENSI AMERICANE (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
- 12) COMUNICAZIONE 23.3.12 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)
- 13) OPINAMENTI
- 14) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) **LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI DEL 21 E 29.3.12**

Letti i verbali delle sedute precedenti (21.3 e 29.3.12), il Consiglio li approva.

- 2) **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

a) Il Presidente relaziona sul Congresso Nazionale Forense tenutosi a Milano nei giorni 23 e 24 marzo 2012. Il Consiglio prende atto.

b) il Presidente relaziona su “modifiche al progetto di riforma dell’Ordinamento Professionale”, facendo presente che al Congresso Straordinario di Milano è stata approvata una mozione che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro al quale sono chiamati a partecipare i rappresentanti degli Ordini locali per l’elaborazione del testo di un regolamento per la riforma dell’ordinamento professionale da sottoporre al Ministro della Giustizia. Il Presidente riferisce altresì che in esecuzione del disposto assembleare è stata convocata una riunione dei componenti del gruppo di lavoro a livello nazionale per il 21 p.v. e che in vista di tale riunione è stata convocata la seduta del COFA per il giorno 16.04.2012. Il Consiglio, preso atto, delibera di costituire una commissione ristretta per la elaborazione delle proposte di regolamento da portare all’attenzione del COFA., composta dal Presidente, dal Cons. Segretario, nonché dai Cons.ri Manieri, Di Silvestre e La Morgia.

c) il Presidente rende noto che è pervenuta convocazione della Commissione Manutenzione che si terrà il giorno 11 aprile 2012 alle ore 9.30. Il Consiglio, preso atto, delega il Cons. Stramenga.

3) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere all’Albo degli Avvocati la dott.ssa Colella Stefania;

b) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri D’Ortenzio Daniele e Tatone Stefania;

come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

c) Il Consiglio, esaminata la richiesta di iscrizione al Registro dei Praticanti Avvocati presentata dal dott. * il 2.4.2012; considerato che si tratta di nuova iscrizione, non essendo previsto nel nostro ordinamento l’istituto della reinscrizione; letta la richiesta di esonero dal pagamento del contributo annuale per l’anno 2012 versato al momento della precedente iscrizione; considerato che quanto pagato in relazione alla precedente istanza di iscrizione non può essere validamente considerato ai fini della nuova iscrizione, delibera di rigettare l’istanza di esonero al pagamento del contributo annuale di iscrizione e concede all’istante termine di gg. 15 per integrare l’istanza di iscrizione con la prova del pagamento del contributo annuale;

d) cancellare dall’Albo degli Avvocati Di Campi San Vito Pierluigi per decesso del 30.3.12.

-Alle ore 18,30 entra e partecipa alla seduta il Cons. Cirillo-

4) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30.03.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni venti per integrare con documentazione medica, ai sensi dell’art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/03/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, delibera di rigettare l’istanza per incompetenza territoriale ex art. 706 cpc.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l’istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d’Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti

- di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero somme da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni venti per produrre copia del ricorso, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di concedere un termine di giorni venti per produrre copia del ricorso, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.5.2002 n. 115 T.U.
 - Il Consiglio, esaminate le istanze dei sigg.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositate in data 03/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, considerato che le istanze hanno identica posizione oggettiva e soggettiva; ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge; dispone la riunione delle due istanze e delibera di ammettere entrambe al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria relativamente al procedimento per sequestro giudiziario su bene immobile da proporre nei confronti di ** dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento avente ad oggetto richiesta di ripetizione di pagamento indebito ex art. 2033 e ss c.c. e/o azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/04/2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento e risarcimento danno morale promosso da * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 27.03.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento somme per prestazioni assistenziali da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 03.04.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per indennità di accompagnamento da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
 - Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04.04.2012 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a ordinanza prefettizia da proporre nei confronti

della Prefettura di Pescara dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 27.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 04.04.2012, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione ex artt. 22, 22 bis e 23 689/81 promosso dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Pescara dinanzi la Magistratura del Lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 04.04.2012, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di esecuzione ex art. 8 Legge n. 898/1970 da proporre nei confronti del * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 22.03.2012 e la documentazione fornita a corredo in data 02.04.2012, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al pignoramento presso terzi promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

-Alle ore 18,40 entra e partecipa alla seduta il Cons. Stramenga-

5) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI — RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data del 7.2.2013 e parzialmente nella misura del 50% dall'8.2.2012 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% dal 10.6.2011 al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICONOSCIMENTO CREDITI

L'Avv. * chiede che le vengano riconosciuti i crediti per la partecipazione al corso del 22.3.12 pur avendo timbrato in uscita alle 12.43. Il Consiglio, esaminata la proposta del Cons. Stramenga di modulazione della tolleranza in ingresso e in uscita agli eventi formativi in ragione di una percentuale sulla durata complessiva dell'incontro, anziché su un tempo predeterminato, fisso e costante per qualsiasi tipo di evento, delibera di dare incarico alla Commissione Formazione di verificare la possibilità di adattare il sistema Riconosco al riconoscimento di una tolleranza in misura percentuale sulla durata dell'evento e di elaborare una proposta di delibera di sottoporre al Consiglio ad una prossima seduta. Rinvia, pertanto, ogni decisione in ordine all'istanza dell'Avv. *.

-Alle ore 18,55 esce il Cons. Cappuccilli-

L'avv. * chiede che gli vengano riconosciuti i crediti per la partecipazione al corso del 22.3.12 pur non avendo timbrato l'uscita. Il Consiglio, considerato che il * ha presenziato all'evento in qualità di *, intervenendo anche ai lavori, delibera di riconoscere i crediti.

-Alle ore 19,00 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Cappuccilli-

C) RECUPERO CREDITI

L'avv. * chiede di poter recuperare nell'anno 2012 i crediti mancanti nel 2011.

L'avv. * chiede di poter recuperare nell'anno 2012 i crediti in materia obbligatoria relativi al 2011.

Il Consiglio, rilevato che con la delibera del 16.2.2012 era stata riconosciuta validità anche per l'anno 2011 agli eventi formativi che sarebbero stati organizzati fino alla data del 24.03.2012 ed era stato prorogato il termine per la presentazione della autocertificazione sino alla data del 31 marzo 2012, attesa la scadenza dei predetti termini, considerato che gli istanti neanche indicano la ragione in virtù della quale non hanno assolto gli obblighi formativi neanche nel termine prorogato, rigetta le istanze.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati anticipando il punto 14) varie ed eventuali.

14) VARIE ED EVENTUALI

Il Consiglio, sentito il Cons. Cappuccilli, delibera di modificare la delibera 8.3.2012 di accreditamento dell'evento formativo del 12.04.2012 "Posta elettronica certificata: aspetti normativi e modalità di utilizzo. Le notifiche in proprio *ex lege* 53/94 alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 25 L. 12.11.2011, n. 183", stabilendo che i crediti formativi siano attribuiti alla materia della procedura civile e non alla materia obbligatoria.

-Alle ore 19,30 esce il Cons. Di Girolamo-

6) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **N. 4/12** proposto da * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Guido Cappuccilli, ritenuto che:

- sulle doglianze di cui al capo a) dell'esposto, quanto riferito dall'esponente risulta contraddetto dalla documentazione esibita dall'avv. *, da cui emerge che la causa RG * del Tribunale di * si è conclusa con sentenza pubblicata il 25.10.2004 e che il difensore del * era l'avv. * e non l'avv. *. Non appare, dunque, provato il conferimento di incarichi professionali a decorrere dall'anno 2001, come non risulta acquisita alcuna prova del versamento della somma di € 2.500,00 in favore della citata professionista e, conseguentemente, dell'insorgere dell'obbligo di emettere fattura. Per il vero, l'avv. * ammette di essersi occupata delle trattative intercorse tra le parti e concernenti l'esecuzione della citata sentenza, spiegando di aver ricevuto il pagamento della somma di € 200,00 direttamente dalla controparte del *. In relazione a tale versamento non risulta provata l'emissione di regolare fattura, ma l'eventuale violazione, risalendo all'anno 2005, risulta prescritta. Deve rilevarsi che non pare possibile fondare l'apertura del procedimento disciplinare sulla base delle sole dichiarazioni dell'odierno esponente, atteso che l'attendibilità degli addebiti è inficiata da varie inesattezze ed incongruenze riportate nell'esposto: peraltro non aiuta al giudizio di attendibilità il rilievo che, nonostante i fatti risalgano a diversi anni orsono e che comunque i rapporti con l'avv. * si siano interrotti nell'Ottobre 2010, l'esponente abbia atteso la notifica del decreto a giudizio nel procedimento penale a suo carico per presentare l'esposto;

- sulle doglianze di cui al capo b) dell'esposto, l'esponente non offre alcun elemento di riscontro in relazione alla consegna della somma di € 3.000,00 a titolo di competenze professionali, di cui lamenta la mancata fatturazione. Anzi, contrariamente a quanto affermato dall'esponente, il quale evidentemente confonde date e numero di ruolo del giudizio di primo grado con quelli di Appello, l'avv. * ha prodotto le fatture * e * emesse per gli acconti ricevuti per il giudizio di Appello;

- sulle doglianze di cui al capo c) dell'esposto, l'esponente non offre alcun elemento di riscontro in relazione alla consegna della somma di € 1.500,00 a titolo di competenze professionali per una causa davanti al Giudice di Pace. Certamente non possono corroborare la tesi esposta dal * gli allegati prodotti sub 1) e 2), da cui emerge soltanto la richiesta dell'avvocato * di ricevere la somma di € 500,00 in acconto per il procedimento del Giudice di Pace e quello di Appello, reiterata dopo breve tempo evidentemente a causa del mancato pagamento da parte del cliente. L'avv. * ha dichiarato di aver ricevuto la somma di € 245,00 in acconto ed ha prodotto le fatture * e * emesse per tale importo.

- in relazione all'asserito conferimento di incarico all'avv. * per l'impugnativa giudiziale di licenziamento, per il deposito di ricorso per ingiunzione e per l'avvio di un giudizio ordinario per il pagamento degli straordinari, differenze retributive ed il risarcimento dei danni, emerge dagli atti e dai chiarimenti resi dall'iscritta, che quest'ultima si è occupata soltanto di rendere un parere ed assistere il cliente dinanzi alla DPL. Invero in relazione all'impugnativa del licenziamento l'avv. * ha depositato dichiarazione manoscritta con la quale il * ha manifestato l'intenzione di rinunciare all'azione. In relazione al mancato avvio del procedimento monitorio, l'avv. * ha spiegato che il procedimento di ingiunzione non si rese necessario per l'adempimento spontaneo della società datrice di lavoro ed in tal senso risulta agli atti la lettera sottoscritta dal *. Con riferimento al giudizio ordinario, spiega l'iscritta che dopo la fase di consultazione iniziale culminata con il tentativo di conciliazione, il *, il quale aveva omesso di fornirle gli elementi fattuali e probatori necessari a redigere l'atto introduttivo, decise di non agire giudizialmente in quanto, nelle more, gli era stata minacciata azione per un debito vantato da parte di una società collegata alla propria ex datrice di lavoro (di tale circostanza vi è eco nel documento sub 13 delle produzioni dell'avv. *, puntualmente controfirmato dal *).

- in ordine all'asserito versamento della somma di € 5.000,00 in data 19.3.2009 nelle mani dell'avv. * e, conseguentemente, alla mancata fatturazione, l'esponente esibisce una contabile bancaria da cui si evince il prelievo della somma di € 5.000,00, ma non offre alcun ulteriore elemento di prova della consegna al legale. L'esponente non sembra attendibile quando afferma che il versamento in parola costituiva anche un acconto sui procedimenti di lavoro atteso che, come sopra si è osservato, non risulta provato il conferimento dell'incarico ed

alla data del 19.3.2009 – allorché vi sarebbe stato l'esborso – non era stato ancora neppure avviato il tentativo obbligatorio di conciliazione che si sarebbe svolto soltanto il *;

- non si ravvedono elementi di rilevanza disciplinare da parte dell'iscritta per la conduzione del giudizio per perdita di possesso svoltosi dinanzi al Giudice di Pace, risoltosi negativamente perché proposto nei confronti di soggetto diverso rispetto a quello al quale il * ebbe a consegnare la sua autovettura. Invero l'esponente neppure adduce che l'iscritta avrebbe errato nell'individuare il convenuto, mentre dalla sentenza pare di capire che è il * ad essere incorso in errore sul soggetto al quale aveva consegnato la propria autovettura. Benché non sussista alcuna conferma istruttoria che l'avv. * abbia "garantito" l'esito positivo del giudizio, pare evidente a questo Consiglio che un parere positivo in merito alla astratta fondatezza giuridica di una pretesa non può comportare alcun addebito di responsabilità all'iscritto laddove l'esito negativo del giudizio consegua alla mancata conferma dei fatti da parte dei testi ovvero, ed ancor più, all'errata individuazione del soggetto con cui si sono intrattenuti rapporti negoziali;

- censura inoltre l'esponente la condotta dell'avv. * per averlo accusato falsamente "di farle continue pressioni" sebbene ciò non risponderebbe al vero. Al momento le accuse rivolte al * sono suffragate dalla pendenza di un procedimento penale nel quale evidentemente dovrà essere accertata la sua eventuale responsabilità penale (e conseguentemente – a contrario - potrà essere verificata la fondatezza delle sue odierne doglianze), per cui il fatto non è apprezzabile disciplinarmente.

Tanto premesso, il COA delibera di archiviare l'esposto.

7) RICHIESTE 23.3.2012 AVV. * (RELATORE AVV. D'ALOISIO)

L'Avv. * chiede l'inserimento nell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato per le materie "civile", "penale" e "volontaria giurisdizione". Il Consiglio, lette le istanze, rilevato che le stesse sono state depositate oltre il termine di legge, delibera di ritenerle utili per l'inserimento nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per l'anno 2013. Manda alla segreteria di darne comunicazione all'iscritto con raccomandazione di integrare l'istanza con la documentazione della partecipazione ad eventi formativi nel corso dell'anno e indicazione delle cause trattate nello stesso periodo.

Il Consiglio, considerato che l'equipollenza tra la trattazione di cause e la partecipazione ad eventi formativi stabilita dalla delibera del COFA lascia indeterminato il numero degli eventi formativi da ritenersi equipollenti, delibera di portare all'attenzione del COFA l'opportunità di predeterminare il numero dei crediti formativi da equiparare al numero delle cause.

8) CONVENZIONE BANCARIA (RELATORE AVV. COCO)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, delegato in data 23.2.2012 a prendere contatti con la BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo ai fini della stipula di una convenzione bancaria in favore degli iscritti, rilevato che è pervenuta una proposta di convenzione che può essere modificata e migliorata in ragione delle esigenze degli iscritti, delibera di richiedere alla BCC Abruzzese di Cappelle sul Tavo una rimodulazione della proposta e delega il Cons. Coco ad avanzare la richiesta, rinviando ogni decisione all'esito del riscontro che sarà dato dall'istituto di credito.

9) NOTIFICHE IN PROPRIO (RELATORE AVV. COCO)

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione ad una prossima seduta.

10) BOZZA CONVENZIONE ORDINE SPALATO (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)

Il Consiglio, letta la bozza di convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Spalato, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di approvare la convenzione, che viene allegata al presente verbale per farne parte integrante. Delibera, altresì, di provvedere alla traduzione del testo e ad inviarlo all'Ordine degli avvocati della Contea di Spalato e della Dalmazia. Manda al coordinatore della commissione per i rapporti con l'estero di dare esecuzione alla presente delibera.

11) CONTATTI CON REALTÀ FORENSI AMERICANE (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)

Il Cons. Cappuccilli dà lettura del testo della lettera di presentazione dell'iniziativa della Commissione per i rapporti con l'estero, di contatto con gli organismi e studi legali operanti al di fuori del territorio nazionale, redatta dall'Avv. Maurizio De Nardis, componente della detta commissione. Il Consiglio, esprimendo il proprio apprezzamento per la bontà dell'iniziativa, delibera di fare proprio il testo della lettera di presentazione, disponendone la traduzione, oltre che in lingua inglese, come già predisposta dall'Avv. De Nardis, anche in lingua spagnola e francese, autorizzando il coordinatore della commissione all'inoltro ai contatti già individuati e a quelli che si andranno ad individuare in seguito.

12) COMUNICAZIONE 23.3.12 AVV. * (RELATORE AVV. SQUARTECCHIA)

Il Consiglio,

letta la richiesta di accesso ai documenti amministrativi a firma del dr. * del 16.2.2012 (prot. * del *), avente ad oggetto l'estrazione di "*copia della pratica e di ogni documento connesso e conseguente relativo a: -1) esposto nei confronti dell'avv. *, da me depositato il 29.08.2011 presso codesto Ordine e memoria difensiva del professionista; -2) domanda dell'avv. * di liquidazione degli onorari relativamente all'opera professionale*

*prestata nell'interesse del sottoscritto nel giudizio di primo grado promosso nei confronti di * e nel giudizio di appello dinanzi la Corte d'Appello de L'Aquila, opinata da codesto Ordine nella seduta del 18.01.2012”;*

- considerato che la richiesta è stata formulata al fine di vagliare la fondatezza della richiesta di pagamento avanzata dall'Avv. * in relazione al giudizio proposto nei confronti dell'Avv. * nell'interesse del dr. *, oggetto dell'esposto nr. 55/11 R.E.;

- rilevato che, con delibera di questo COA in data 1.3.2012, si è disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 DPR 184/2006 e 8 Reg., di dare comunicazione all'avv. * della richiesta avanzata dal dr. *;

- rilevato che, con raccomandata a.r. prot. n. * del *, l'avv. * è stato invitato a depositare presso la segreteria del Consiglio eventuale motivata opposizione nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione;

- rilevato che, con nota prot. * del *, l'avv. *, pur facendo riferimento nell'oggetto alla nota prot. *, non ha formulato alcuna opposizione alla richiesta di accesso, essendosi limitato in effetti a riscontrare la sola richiesta di restituzione dei fascicoli di parte di cui alla nota del COA prot. n. * del *;

- ritenuto che l'istanza di accesso è fondata su un interesse personale, diretto, concreto e attuale dell'avente diritto;

delibera

di accogliere la richiesta di accesso, di darne comunicazione all'istante nelle forme di cui all'art. 6 Reg. e di autorizzare la segreteria al rilascio delle copie a termini di regolamento.

13) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * proc. n. * € 806,00

Avv. * per * proc. n. * € 926,50

Avv. * per * proc. n. * € 490,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.114,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.713,50

Avv. * per * proc. n. * € 2.181,00

Avv. * per * proc. n. * € 1.189,00

Avv. * per * € 37.123,00.

il tutto come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerarsi parte integrante del presente verbale.

Alle ore 20,55, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE